



Codifica documento

Revisione

Data prima emissione

Data ultima emissione

Motivi della revisione

MOG

Rev 00

18 Febbraio 2011

18 Febbraio 2011

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. FINALITÀ ED AMBITO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
3. NORME DI RIFERIMENTO	7
4. DEFINIZIONI	8
5. ACRONIMI	11
6. M.O.G. PER LA PREVENZIONE DEI REATI	11
7. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE	13
8. RISORSE	16
9. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA	16
10. SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	17
11. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	18
12. CLASSIFICAZIONE DEI REATI	20

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SICO S.p.A.
nella riunione del 18 febbraio 2011



1. INTRODUZIONE

1.1 Overview del Decreto e della normativa rilevante.

Il Decreto legislativo n. 231 dell'8.6.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2001, detta la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29.9.2000 n. 300".

1.2 Reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

Successivamente all'attività di Risk Analysis effettuata dalla Società, qui di seguito si elencano, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le fattispecie di reato che si è ritenuto necessario prendere in considerazione e sulle quali sarà effettuata una costante ed efficace attività di monitoraggio:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)**
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)

 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quarter c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quarter c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quarter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2)

 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90)
 - Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);



- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- **Reati di falso numario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 31)
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);



- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) (Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 31)
 - **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
 - **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quarter.1 c.p.) (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
 - **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexsies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)
 - Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art.185).
 - **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 106, art. 300)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
 - **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
 - **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)
 - **Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**
(Articolo aggiunto dalla L. 03 agosto 2009 n. 116, art. 4)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).



- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché :

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- **Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)**

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L'art. 192 del D.Lgs. 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di personale giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D. Lgs. 231/01.

2. FINALITÀ ED AMBITO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Aspetti Generali

La società SICO SpA adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche denominato M.O.G.).

Il presente M.O.G. stabilisce i requisiti del Sistema Gestione per la Prevenzione dei Reati e, dunque, per:

- a) l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01;
- b) l'individuazione e/o l'istituzione di un organismo dell'ente/organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

Nell'elaborare il M.O.G. si è inteso prevedere la possibilità di integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con altri sistemi di gestione quali: Sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro o Rischi.

Tale approccio permette:

- all'organizzazione che ha già adottato i sistemi di gestione, quali la serie ISO 9000 (Qualità), ISO 14000 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza Salute sui luoghi di Lavoro), di rendere compatibili i sistemi di gestione (si è, infatti, adottato un approccio per processi);
- di facilitare le attività di audit, essendo utilizzata una metodologia conosciuta a livello internazionale, con precisi standard di riferimento;

Sotto questo profilo si evidenzia che:

- l'articolo 11, lettere c) e d), della Legge 29.9.2000 n. 300, delegava il Governo a prevedere ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione anche per i reati di lesioni e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché per svariati reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;



- l'articolo 3 della Legge 29.7.2003 n. 229, delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori prevedendo, tra i principi e i criteri direttivi di riferimento, la "promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati".

È facoltà dell'organizzazione dotarsi dei Modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

L'attività dell'organizzazione risulta, peraltro, all'evidenza caratterizzata da esigenze, obiettivi, struttura e dimensioni diverse. Il presente M.O.G. è stato, conseguentemente, studiato ed elaborato al fine di poter essere adottato indistintamente da ogni tipologia di ente/organizzazione soggetti al D.Lgs. 231/01, potendosi adeguare alle differenti realtà dell'organizzazione.

Il presente M.O.G. costituisce un riferimento per strutturare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti cogenti, alle prescrizioni del M.O.G. stesso e a quelli stabiliti e propri dell'organizzazione.

2.2 Scopo e generalità del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Con il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001 l'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) persegue l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità all'interno della SICO SpA, mediante l'adozione di adeguati criteri di organizzazione e di specifiche politiche aziendali volte all'efficace prevenzione dei rischi di reato previsti dal D.Lgs n° 231 del 2001.

Il M.O.G. richiama o include:

- a) gli atti deliberativi, le direttive e le determinazioni della direzione con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
- b) la descrizione dell'interazione dei processi, con l'indicazione degli impatti diretti o indiretti che questi possono avere sulla commissione dei reati;
- c) l'analisi dei rischi;
- d) le procedure documentate, i protocolli e le misure predisposte per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- e) Il Codice Etico e Disciplinare;
- f) L'atto istitutivo e il regolamento dell'Organismo di vigilanza e controllo
- g) L'individuazione e le modalità di trasmissione dei flussi informativi obbligatori;
- h) I piani di audit;
- i) I piani e i contenuti della formazione del personale.

Il presente M.O.G. è prescrittivo per tutti i soggetti indicati dal D.Lgs n° 231 del 2001, Art. 5 comma a) e b), e quindi per le seguenti persone e funzioni aziendali:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In generale attraverso l'adozione del Modello, l'organo dirigente della SICO SpA intende perseguire le seguenti finalità:

1. rendere noto a tutto il personale di SICO SpA e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
2. informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti e l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Copia del M.O.G., dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della SICO SpA ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

La SICO SpA provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il M.O.G. le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.



2.2.1 Sistema di Gestione per Processi

Il presente M.O.G. prevede la strutturazione e parcellizzazione delle attività dell'ente/organizzazione per processi. Tale impostazione è finalizzata a individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01. Si tratta dei processi "sensibili", ossia di quei processi che nella possibile commissione di detti reati possono avere un rilievo diretto o indiretto.

Nella mappatura e nell'analisi del flusso di processo si è provveduto ad individuare per ogni processo, fase e/o attività, i seguenti elementi distintivi:

- Responsabilità: chi è il Responsabile del Processo;
- Informazioni/Documenti di Input: su quali dati, informazioni, eventi o documenti si basa il Processo;
- Informazioni/Documenti di Output: quali dati, informazioni, eventi o documenti produce in Output il Processo;
- Indici di prestazioni: K.P.I. (Key Performance Index), ovvero i "numeri" (indicatori) che misurano l'efficacia del processo.

Altri elementi distintivi, sono stati considerati per una esaustiva definizione del processo, quali:

- Risorse: con quali risorse il processo implementa la sua funzionalità;
- Evento attivante: a fronte di quale/i evento/i il processo è attivato;
- Evento attivato: quale/i evento/i il processo attiva.

L'organizzazione è orientata a far evolvere continuamente i propri comportamenti in maniera pro-attiva per prevenire la commissione di reati e deve essere inteso come un insieme di strategie (cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare) che vengono implementate attraverso i processi aziendali (come lo facciamo). I processi utilizzano gli elementi infra-strutturali dell'assetto.

L'assetto organizzativo è in grado di mantenere sempre allineata la sequenza: strategia - processi - assetto dell'organizzazione. Tale sequenza è garantita indipendentemente da modifiche normative o variazioni organizzative.

Nota 1: Per "processo" si intende un insieme coordinato di attività che produce un output a partire da un dato input. L'output è costituito da dati, informazioni, eventi, documenti. I processi possono essere intra-funzionali (completamente compresi nello sviluppo di una sola funzione dell'ente/organizzazione), oppure inter-funzionali (comprendenti attività che, nella struttura gerarchica esistente, sono sottoposte all'autorità e al controllo di determinate responsabilità dell'ente/organizzazione).

2.3 Integrità con altri Sistemi di Gestione

Il presente M.O.G. mantiene la struttura delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, al fine di accrescere la compatibilità tra le norme e consentire una possibilità di integrazione.

Il presente M.O.G. non contempla, però, requisiti specifici di altri sistemi di gestione, limitandosi a permettere l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con altri sistemi di gestione.

2.4 Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente M.O.G. rivestono carattere generale e si applicano a tutti gli enti aziendali che, secondo le previsioni di legge, possono incorrere in responsabilità amministrativa conseguente a reato.

3. NORME DI RIFERIMENTO

3.1 Norme Cogenti

- **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" - Aggiornato con le modifiche introdotte sino al 30 giugno 2003
- **Legge 23 novembre 2001, n. 409** - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
- **D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61** - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
- **Legge 14 gennaio 2003, n. 7** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- **Decreto 26 giugno 2003 n. 201** - Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



- **Legge 11 Agosto 2003, n. 228** - Misure contro la tratta di persone;
- **Legge 18 aprile 2005 n. 62** - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL 10/05/2006
- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- **La legge 9 gennaio 2006, n. 7** - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
- **Legge 16 marzo 2006, n.146** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia ambientale";
- **Legge 3 agosto 2007, n. 123** - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Legge 18 marzo 2008, n. 48** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- **Legge 15 luglio 2009, n. 94** – Disposizione in materia di sicurezza pubblica;
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- **Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Legge 3 agosto 2009 n. 116** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

3.2 Documenti/norme volontarie

- Norma UNI EN ISO 9000:2005;
- Norma UNI EN ISO 9001:2008;
- Norma UNI EN ISO 14001:2004;
- Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, elaborate da CONFINDUSTRIA e successivi aggiornamenti..

4. DEFINIZIONI

4.1 Termini Specifici

- **Affidabilità**
Attitudine di un soggetto ad adempiere alla missione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito.
- **Analisi dei rischi**
Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
- **Audit del sistema di gestione**
Processo di verifica sistematico, indipendente ed documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'ente/organizzazione.



- **Azione correttiva**
Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
- **Azione preventiva**
Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
- **Cliente**
Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
- **Codice Disciplinare**
Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
- **Codice Etico**
Documento ufficiale della SICO SpA che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tale documento disciplina, promuove, impone o vieta determinati comportamenti, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.
- **Decreto Legislativo 231/2001**
Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Documentazione per prevenzione dei reati**
Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
- **Fornitore**
Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
- **Istruzione**
Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività
- **Miglioramento continuo**
Processo di accrescimento del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione
- **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001**
Insieme di procedure, documenti, allegati e dichiarazioni che descrivono e consentono di attuare, dandone evidenza oggettiva, il sistema organizzativo adottato dalla SICO SpA per la prevenzione dei rischi di reato (anche denominato M.O.G.)
- **Non conformità**
Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
- **Organizzazione**
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
- **Organo di vigilanza e controllo**
L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01.
- **Politica per la prevenzione dei reati**
Obiettivi e indirizzi generali di un ente/organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
- **Procedura documentata**



Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

- **Processo**

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.



- **Protocollo**

Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.

- **Riesame**

Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.

- **Soggetti in posizione apicale**

I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/01.

- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**

I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/01.

- **Verifica ispettiva (audit)**

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri oggetto della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.

Nota: Il codice etico (Allegato 1 del presente Modello) è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice della SICO SpA. Attraverso l'adozione del Codice etico la SICO SpA. si è data l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali la SICO SpA uniforma la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenire la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa.

5. ACRONIMI

5.1 Acronimi Sicurezza Aziendale

DLA	Datore di Lavoro	RLS	Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza
PRP	Preposto/i	MDC	Medico Competente
DRG	Dirigente/i	SPI	Addetto al Servizio Prevenzione Incendi
RSPP	Resp. del Servizio Prevenzione e Protezione	SPS	Addetto al Servizio di Pronto Soccorso
ASL	Azienda Sanitaria Locale		

6. M.O.G. PER LA PREVENZIONE DEI REATI

6.1 Aspetti Generali

L'organizzazione stabilisce, documenta, attua e tiene aggiornato il M.O.G. per la prevenzione dei Reati. A tal fine l'organizzazione ha:

- a) adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01 che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati che :
1. individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 2. preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione in relazione ai reati da prevenire;
 3. individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 4. preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui al successivo punto 2);
 5. introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.;
- b) affidato a un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G. e di curarne l'aggiornamento, ovvero, garantire lo svolgimento di tutti i suddetti compiti da parte dell'Organo dirigente.

Qualora particolari processi dell'organizzazione siano affidati all'esterno e abbiano un effetto sulla conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, l'organizzazione predispone il controllo di tali processi, definendone le modalità.



6.2 Aspetti relativi alla documentazione

La documentazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si compone di:

- a) M.O.G., rappresentativo del modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato e delle misure adottate dall'ente/organizzazione;
- b) dichiarazioni documentate sulla politica per la prevenzione dei reati;
- c) codice etico;
- d) analisi dei rischi per processo/reato;
- e) procedure documentate, protocolli e tutta la documentazione prevista dal presente M.O.G.;
- f) documenti necessari all'ente/organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi;
- g) registrazioni previste dal presente M.O.G.

Nota: La struttura e la complessità della documentazione del M.O.G. possono differire in funzione:

- a) della dimensione e struttura dell'ente/organizzazione;*
- b) del tipo di attività svolta;*
- c) della complessità dei processi e delle loro interazioni;*
- d) della competenza del personale;*
- e) dei rischi individuati e delle probabilità di accadimento.*

6.2.1 Predisposizione e gestione dei documenti

I documenti previsti dal M.O.G. sono tenuti sotto controllo.

È attuata una procedura documentata che definisce:

- a) l'iter di approvazione dei documenti;
- b) l'iter di verifica, di eventuale aggiornamento e di nuova approvazione dei documenti;
- c) la tracciabilità delle eventuali modifiche apportate;
- d) l'identificazione dello stato di revisione dei documenti;
- e) le modalità per assicurare che le adeguate e aggiornate versioni dei documenti da applicare siano disponibili per le risorse che li devono utilizzare;
- f) modalità di reperimento, identificazione e archiviazione dei documenti di origine esterna, quando tali documenti rilevino per il M.O.G..

6.2.2 Predisposizione e gestione delle registrazioni

Le registrazioni sono un particolare tipo di documento che è predisposto e conservato per attestare che determinate attività, individuate dal M.O.G., sono state svolte secondo le modalità stabilite.

Le registrazioni vengono mantenute leggibili, facilmente identificate e rintracciabili.

E' stata predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle registrazioni.

6.3 Codice Etico

L'organizzazione ha predisposto, documentato e diffuso il proprio "Codice Etico di comportamento nell'espletamento della sua attività caratteristica", che formalizza i diritti, i doveri e le responsabilità dell'organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti a garanzia del corretto operare dell'organizzazione, indipendentemente e al di là di quanto previsto da specifiche norme di legge e dal presente M.O.G..

Il Codice Etico, costituendo parte integrante del M.O.G., è aggiornato in relazione agli aggiornamenti normativi.

6.4 Analisi dei rischi

L'Organismo di Vigilanza e Controllo (**OdV**) monitora costantemente i processi, con l'obiettivo di determinare e valutare in quali aree, attività e con quali modalità possano rilevarsi rischi potenziali di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'organizzazione, al momento dell'avvio della realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha predisposto un documento denominato "Analisi Dei Rischi Iniziale" nel quale ha :

- a) Individuato, attraverso una analisi approfondita della propria attività caratteristica e della propria storia, le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, identificando le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 che possono astrattamente essere commesse nell'interesse o a vantaggio



dell'organizzazione ad opera dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, analizzandone le possibili modalità attuative;

- b) Valutato, per ogni attività o processo, il rischio potenziale di commissione dei reati di cui alla lettera a), in base ai criteri e metodologie di gestione in essere;
- c) determinato l'impatto, in funzione del grado di probabilità di accadimento, che la commissione dei reati di cui alla lettera a);
- d) stabilito il livello di rischio di commissione di ciascuno dei reati di cui alla lettera a) per l'organizzazione;
- e) individuato le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati.

Il documento "Analisi Dei Rischi Iniziale" è il documento "iniziale" del M.O.G. recepito dall'OdV.

L'organizzazione, precedentemente all'approvazione del M.O.G., ha predisposto un documento denominato "Analisi dei Rischi a regime" nel quale valuta, altresì, le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione introdotti.

L'Analisi dei Rischi è monitorata e aggiornata in modo continuativo e relativamente a:

- in dipendenza di variazioni delle condizioni iniziali, siano esse di carattere normativo, organizzativo o di attività;
- in ragione degli esiti delle attività audit, di vigilanza e controllo e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE

7.1 Aspetti Generali

La direzione, garantisce l'attuazione del M.O.G., progettando, implementando, documentando, verificando, rivedendo e ottimizzando con continuità il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In particolare provvede a:

- a) identificare i processi tramite i quali l'ente/organizzazione espleta la sua attività caratteristica;
- b) stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi;
- c) identificare i processi e le attività "sensibili" intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01;
- d) valutare le condizioni per la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente/organizzazione;
- e) valutare, per ogni processo/attività "sensibile", il grado di probabilità di commissione dei reati, in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;
- f) redigere l'Analisi dei Rischi;
- g) individuare e introdurre idonee procedure documentate, protocolli e strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione finalizzati a prevenire la commissione di reati;
- h) individuare e introdurre modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati ;
- i) introdurre e attuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei requisiti indicati nel M.O.G. ;
- j) garantire la costante vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G. istituendo l'Organismo di Vigilanza e Controllo, rendendo a tal fine disponibili le risorse necessarie ;
- k) prevedere obblighi informativi e formativi in ordine al decreto legislativo 231/01, alla normativa rilevante e al M.O.G. stabilendo piani e i contenuti della formazione del personale;
- l) individuare i flussi informativi obbligatori e loro modalità di trasmissione e garantire, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, la costante verifica di adeguatezza e di idoneità del M.O.G., curandone sempre il puntuale aggiornamento;
- m) predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del sistema ;
- n) formalizzare il "Codice Etico" i principi di auto-regolamentazione dell'ente/organizzazione al suo interno e nei rapporti con i terzi ;
- o) adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- p) definire modalità di conferimento e revoca di deleghe e procure nonché di attribuzione delle specifiche mansioni in capo al personale dell'ente/organizzazione;
- q) predisporre il protocollo generale del M.O.G.;



- r) promuovere la politica per la prevenzione dei reati ;
- s) definire gli obiettivi per assicurare la conformità tra M.O.G. e attività dell'ente/organizzazione .
- t) assicurare l'adeguata disponibilità di risorse;
- u) aggiornare il M.O.G. in allineamento all'Analisi dei Rischi e all'attività dell'organizzazione.

7.2 Informazione all'Organo di Vigilanza

La direzione ha definito flussi informativi obbligatori (formalizzati attraverso procedura documentata) nei confronti del soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G. da parte di tutti i soggetti operanti per l'organizzazione.

Tale obbligo concerne le informazioni relative a tutte le attività che:

- a) dall'Analisi dei Rischi risultano sensibili per la possibile commissione dei reati;
- b) possono risultare rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7.3 Politica per la conformità

La direzione assicura che la politica per la prevenzione dei reati, ovvero per la conformità tra il M.O.G. e le attività dell'organizzazione sia conforme alle previsioni di legge e alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231/01 e sia:

- a) appropriata all'attività caratteristica dell'ente/organizzazione e all'Analisi dei Rischi di cui al punto 4.2.4;
- b) conforme ai requisiti previsti dal M.O.G.;
- c) diffusa all'interno dell'ente/organizzazione e adeguatamente compresa;
- d) revisionata ad intervalli regolari per accertarne la continua idoneità.

7.4 Programmazione

7.4.1 Obiettivi di conformità

La direzione assicura che, ad ogni livello e funzione dell'organizzazione, siano definiti specifici obiettivi di conformità al M.O.G..

7.4.2 Pianificazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La direzione assicura che:

- a) il M.O.G. sia pianificato in conformità alle prescrizioni generali e finalizzato a conseguire gli obiettivi stabiliti;
- b) le eventuali modifiche apportate al M.O.G., comprese quelle derivanti da modifiche o integrazioni legislative, siano tali da mantenere l'integrità e l'adeguatezza dello stesso.

7.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione

7.5.1 Autorità e Deleghe

La direzione ha definito e rende note deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti all'interno dell'organizzazione; inoltre assicura che gli atti con i quali si conferiscono poteri, facoltà, responsabilità e compiti siano coerenti con i principi di controllo preventivo e adeguati alle responsabilità organizzative assegnate.

7.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo

La direzione, nell'ambito della propria struttura ha individuato ovvero istituito un Organismo, collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G. e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è dotato di appropriati poteri nei confronti delle varie funzioni aziendali per garantire la coerenza del M.O.G., vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G., vagliarne l'adeguatezza e l'aggiornamento, proponendo alla direzione eventuali modifiche.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve:

- a) essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza;
- b) possedere adeguata professionalità anche in materia di attività ispettiva e consulenziale;
- c) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- d) essere dotato di risorse adeguate;



- e) essere privo di compiti operativi;
- f) possedere continuità di azione;
- g) poter acquisire ogni utile informazione dalla struttura dell'organizzazione;
- h) essere destinatario di flussi informativi obbligatori;
- i) poter pianificare e condurre l'attività di verifica interna sul M.O.G.;
- j) proporre alla direzione eventuali modifiche da apportare al M.O.G.;
- k) riferire alla Direzione sull'attività di verifica compiuta anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

Nota: Nelle organizzazioni che sulla base di criteri dimensionali, strutturali, organizzativi e di fatturato nonché dei parametri desumibili dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 231/01, possano ritenersi "enti di piccole dimensioni" i compiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Per tali ipotesi, è obbligo della direzione dettagliare, nel protocollo generale, criteri e parametri in ragione dei quali l'organizzazione si è considerato "ente di piccole dimensioni".

7.5.3 Comunicazione e Informazione

La direzione, anche sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo, provvede alla definizione di un sistema di comunicazione e informazione all'interno e all'esterno dell'organizzazione relativo ai fatti rilevanti per il M.O.G..

Le prescrizioni del M.O.G. sono comunicate e rese vincolanti per tutto il personale interno, nonché, quando previsto, per i collaboratori esterni, clienti e fornitori. Le inosservanze prevedono adeguate misure sanzionatorie. L'obbligo di dare informazioni è rivolto a tutte le funzioni e riguarda in particolare:

- a) anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento nelle normali attività;
- b) comportamenti difformi dal codice etico o dalle disposizioni del M.O.G..

7.6 Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

7.6.1 Aspetti Generali

La direzione, direttamente ovvero per il tramite dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, riesamina il M.O.G. per assicurarne la costante idoneità, adeguatezza ed efficacia.

7.6.2 Input per l'Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli elementi in input per l'analisi da parte della direzione sono in linea generale:

- a) l'eventuale accertamento della commissione di un reato;
- b) le eventuali non conformità riscontrate da verifiche ispettive precedenti sia interne (*audit* di prima parte: condotti dall'Organismo di Vigilanza), sia esterne (*audit* di terza parte: condotti da soggetti di *audit* esterni indipendenti);
- c) l'analisi dei rischi aggiornata, qualora sia cambiato lo stato dell'organizzazione rispetto al riesame precedente;
- d) i risultati delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo di Vigilanza;
- e) le relazioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza;
- f) le relazioni dell'Organismo di Vigilanza in ordine a:
 - stato di interventi preventivi o correttivi adottati;
 - azioni conseguenti a precedenti analisi effettuate;
 - modifiche strutturali e gli eventi che potrebbero avere effetto sul M.O.G.;
 - modifiche della normativa vigente.

Nota: Le attività di cui ai numeri da b), d), e) ed f) sono svolte direttamente dall'organo dirigente negli enti/organizzazioni "enti di piccole dimensioni".

7.6.3 Output per l'Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli elementi in output dell'analisi effettuata da parte della direzione sono:

- a) sistematicamente formalizzati;
- b) prevedono azioni atte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del M.O.G.;
- c) prevedono decisioni e azioni per mettere a disposizione le risorse necessarie;
- d) prevedono un eventuale aggiornamento dell'Analisi dei rischi qualora sia emersa una variazione rilevante per l'organizzazione;
- e) prevedono un eventuale aggiornamento del M.O.G..



8. RISORSE

8.1 Disponibilità delle Risorse

L'organizzazione individua e rende disponibili le risorse necessarie per:

- a) attuare e tenere aggiornato il M.O.G.;
- b) garantire lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ;
- c) migliorare e ottimizzare la conformità al M.O.G., ottemperando ai requisiti di legge;
- d) vigilare sul funzionamento del M.O.G.;
- e) tendere a una ottimizzazione del M.O.G.:

8.2 Risorse Umane

8.2.1 Aspetti Generali

L'organizzazione, anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo garantisce l'adeguata informazione e formazione del personale, in funzione del livello e delle mansioni svolte.

8.2.2 Etica, Informazione e Formazione

L'organizzazione ha predisposto modalità operative per:

- assicurarsi che il personale abbia condiviso e accettato il Codice Etico dell'organizzazione;
- informare tutti i soggetti che operano per l'organizzazione in ordine alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
- formare i soggetti deputati allo svolgimento di attività rilevate sensibili dall'analisi dei rischi in ordine alle misure, protocolli e strumenti introdotti per prevenire la commissione di reati e in ordine al M.O.G. introdotto;
- assicurare l'adeguata formazione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e dei soggetti eventualmente preposti al controllo interno;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta.

8.2.3 Codice Disciplinare

L'organizzazione ha introdotto un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle prescrizioni del M.O.G. e le negligenze o imperizie cui siano conseguite la mancata individuazione o eliminazione di violazioni del M.O.G. e, nei casi più gravi, la commissione di reati.

Tale sistema disciplinare è meglio descritto nel successivo punto 11.

8.3 Risorse Finanziarie

8.3.1 Gestione delle risorse finanziarie

L'organizzazione ha predisposto e rende operativa una procedura documentata che stabilisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati e che faccia riferimento a deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti di cui al punto 5.5.1. e che tenga in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

9. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

9.1 Aggiornamento della normativa cogente

L'organizzazione ha predisposto e rende operativa una procedura documentata che consente il tempestivo e costante aggiornamento rispetto alle eventuali novità apportate dalla normativa cogente in materia di responsabilità amministrativa dell'organizzazione conseguente a reato. Inoltre, ha definito le modalità di archiviazione di tale documentazione e provvedere all'invio delle informazioni ai soggetti interessati.

9.2 Gestione delle attività

L'organizzazione si è strutturata adeguatamente per svolgere in condizioni controllate tutte le attività rilevanti per il M.O.G. e definite nell'Analisi dei Rischi. A tal fine sono garantite:

- a) la disponibilità di informazioni accurate e attendibili;
- b) la disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessario;
- c) l'utilizzazione di strumenti di gestione idonei e affidabili;
- d) la disponibilità e l'utilizzazione di dispositivi di monitoraggio, verifica e controllo;
- e) l'attuazione di attività di monitoraggio, verifica e controllo;



- f) la disponibilità di idonei strumenti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

10. SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

10.1 Aspetti Generali

L'organizzazione ha stabilito e rende operativi i processi di misurazione, valutazione, verifica e ottimizzazione al fine di:

- a) dimostrare la conformità del M.O.G. ai requisiti applicabili, tra i quali, in particolare, quelli previsti dalle norme cogenti;
- b) dimostrare la conformità della documentazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai requisiti previsti dal presente M.O.G.;
- c) assicurare la conformità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al presente M.O.G.;
- d) dimostrare che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulti efficace nella prevenzione dei reati;
- e) migliorare in modo continuo l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

10.2 Internal Audit

L'organizzazione, tramite l'Organismo di Vigilanza e Controllo, attua una costante vigilanza sulle attività dell'organizzazione stessa, con particolare cura per quelle che risultano sensibili dall'Analisi dei Rischi.

Sono regolamentate la pianificazione e l'effettuazione di verifiche ispettive interne (*Internal Audit*) a intervalli predefiniti o a sorpresa, tenendo conto, in funzione dell'analisi dei rischi, dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, onde verificare il funzionamento e l'osservanza del M.O.G.. Tali verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza e Controllo, ovvero dalla direzione (*audit* di prima parte) mantenendo regolamentare la registrazione e l'archiviazione della relativa documentazione.

10.3 Controllo e misurazione

L'organizzazione ha adottato adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti nel M.O.G.. Tali metodi dimostrano la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati.

Qualora tali risultati non siano raggiunti, sono attuati degli interventi correttivi, per assicurare la conformità ai requisiti del M.O.G..

10.3.1 Ottimizzazione

L'organizzazione ha predisposto attività per ottimizzare con continuità l'efficacia del M.O.G. sulla base della politica per la prevenzione dei reati, dell'Analisi dei rischi, dei dati significativi emersi dal sistema di controllo e misurazione, dei risultati delle verifiche interne (*Internal Audit*), delle attività dell'Organismo di Vigilanza, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi della Direzione.

10.3.2 Interventi Correttivi

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal M.O.G. deve essere analizzata.

Occorre rilevare le cause che l'hanno determinata, attuando successivamente adeguati interventi correttivi che ne evitino il ripetersi.

A tal fine l'organizzazione ha definito una procedura documentata che rileva:

- a) il tipo di difformità;
- b) le cause che l'hanno generata;
- c) l'individuazione e l'attuazione degli interventi correttivi (se necessari);
- d) l'evidenza formale dei risultati degli interventi correttivi;
- e) la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi.

10.3.3 Interventi Preventivi

Ogni segnalazione di potenziali difformità rispetto a quando previsto dal M.O.G. deve essere analizzata.

A tal fine l'organizzazione ha definito una procedura documentata che rileva la gestione delle difformità potenziali segnalate

10.4 Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

10.4.1 Prescrizioni di carattere generale

La SICO SpA si è dotata di un organismo interno (Organismo di vigilanza), con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza



del modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza può essere costituito da persone appartenenti agli organi sociali della SICO SpA purché privi di deleghe operative.

L'Organismo di vigilanza esercita le sue funzioni in autonomia ed indipendenza e non ha compiti operativi o poteri decisionali neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento dell'attività della SICO SpA e risponde della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Al personale della SICO SpA viene assicurata piena libertà di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza, per segnalare con garanzie di riservatezza, violazione dei modelli di organizzazione e gestione o eventuali irregolarità con le modalità descritte nella procedura "Flusso delle Comunicazioni".

10.4.2 Componenti dell'Organismo di Vigilanza della SICO SpA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della SICO SpA possiedono adeguata preparazione e documentata professionalità. Il Consiglio di Amministrazione della SICO SpA verifica prima della nomina, il possesso da parte dei candidati alla nomina dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità.

11. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 Funzione

Il D.Lgs. 231/01 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell'azienda, di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle Attività sensibili.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti.

La società esercita e eserciterà il potere di disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione dei precetti contenuti tanto nel Codice Etico quanto nel presente Modello e/o in ogni procedura allegata allo stesso o comunque funzionale alla regolamentazione delle Attività sensibili, secondo le norme vigenti.

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di eventuali violazioni del Modello commesse.

Il Consiglio di Amministrazione sentito anche il Collegio Sindacale procederà agli accertamenti ritenuti necessari e assumerà di concerto gli opportuni provvedimenti.

11.2 Valutazione dei comportamenti rilevanti ai fini del sistema sanzionatorio e principi di applicazione.

Se la violazione riguarda una dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale l'OdV deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente o del Consigliere delegato mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori o dei Sindaci che si siano resi protagonisti della violazione del Modello o delle procedure in attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione applicherà ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge variabile a secondo della gravità del fatto commesso. Più precisamente il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento.
- Valutazione del comportamento complessivo con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari in materie collegate direttamente o indirettamente ai precetti di cui al D. Lgs. 231/01.
- Posizione organizzativa del soggetto/i coinvolti nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

11.3 Sanzioni e misure.

11.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.

Al personale appartenente alla categoria Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs 231/01, si applica quanto previsto per legge e per CCNL



applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

11.3.2 Sanzioni nei confronti di altre categorie di personale.

Al personale appartenente alla Categoria Quadri Direttivi e alle aree impiegate trovano applicazione le sanzioni previste dal regolamento disciplinare al momento vigente, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

In ogni caso a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le categorie delle sanzioni compatibilmente con il ruolo/funzione del soggetto/i interessati sono:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa;
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

In particolare si prevede che:

- Incorre nel provvedimento di RICHIAMO VERBALE chi viola una delle procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
- Incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA chi viola più volte le procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai citati documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la reiterata realizzazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con ordini di servizio o con altro mezzo ritenuto idoneo.
- Incorre nel provvedimento della MULTA chi violando una delle procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO/FUNZIONE E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI chi, nel violare le procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai citati documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. In tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società.
- Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO chi adotta, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01.
- Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO chi adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio un comportamento in grave violazione delle prescrizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico tanto da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

In ogni caso, costituisce motivo di applicazione dei citati provvedimenti anche la violazione della normativa in materia di Sicurezza sul posto di lavoro così come prevista dalla normativa vigente si applicano anche nel caso in cui.

11.3.3 Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di accertamento di una violazione dei principi e delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'OdV tramite l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti o le misure ritenute più idonee per tutelare l'interesse della Società.



11.4 Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazioni di sanzioni disciplinari

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta notizia di eventuali violazioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 231/01 ne informa il Consiglio di Amministrazione, il quale sarà tenuto ad attivare il relativo procedimento disciplinare.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche e degli accertamenti fatti, venga accertata una delle violazioni previste nel Modello, all'autore/i delle violazioni devono essere applicate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del regolamento disciplinare e nel rispetto altresì delle garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi, le sanzioni previste.

Successivamente all'applicazione delle dette sanzioni né sarà fatta comunicazione all'OdV che provvederà a conservarla nel proprio archivio al fine della stesura del report annuale.

12. CLASSIFICAZIONE DEI REATI

12.1 MALVERSAZIONE, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA E CORRUZIONE

Art 316-bis, Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato: Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art 316-ter, Codice Penale - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee: Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art 640, comma 2, n. 1, Codice Penale - Truffa aggravata: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad 1.549:

- 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art 640-bis, Codice Penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art 640-ter, Codice Penale - Frode informatica: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.



Art 317, Codice Penale – Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318, Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319, Codice Penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis, Codice Penale – Circostanze aggravanti: La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi, o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter, Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320, Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321, Codice Penale - Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322, Codice Penale - Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità che sia parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art 322bis, Codice Penale - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;



- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 - 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

12.2 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, MARCHI E SEGNI

Art 453, Codice Penale Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 a 3.098,00 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art 454, Codice Penale - Alterazione di monete: Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art 455, Codice Penale - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art 457, Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art 459, Codice Penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460, Codice Penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta



contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461, Codice Penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione.

Art. 464, Codice Penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.

Art. 473, Codice Penale - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474, Codice Penale - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 517, Codice Penale - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

12.3 REATI SOCIETARI

Art. 2621, Codice civile - False comunicazioni sociali: Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

Art. 2622, Codice civile - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto, non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2623, Codice civile – Falso in prospetto: Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

Art. 173-bis, D.Lgs. 58/1998 Tuf - Falso in prospetto: Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2624, Codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto, sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625, Codice civile - Impedito controllo: Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626, Codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti: Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Art. 2627, Codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o



destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628, Codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629, Codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori: Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: L'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632, Codice civile - Formazione fittizia del capitale: Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633, Codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636, Codice civile - Illecita influenza sull'assemblea: Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637, Codice civile - Aggiotaggio: Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638, Codice civile - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al



vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

12.4 MUTILAZIONI E REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 583-bis, Codice penale – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministero della giustizia.

Art. 589, Codice penale – Omicidio Colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590, Codice Penale - Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 600, Codice Penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis, Codice Penale - Prostituzione minorile: Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni isedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter, Codice Penale - Pornografia minorile: Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente a due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater, Codice Penale - Detenzione di materiale pornografico: Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente a due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1, Codice Penale – Pornografia virtuale: Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o prati di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies, Codice Penale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a



danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601, Codice Penale - Tratta di persone: Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602, Codice Penale - Acquisto e alienazione di schiavi: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 630, Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

12.5 TERRORISMO, RICICLAGGIO E CRIMINI TRASNAZIONALI

Art. 270, Codice Penale – Associazioni sovversive: Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostruiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis, Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico: Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.



Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter, Codice Penale - Assistenza agli associati: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater, Codice Penale - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale: Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies, Codice Penale - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 280, Codice Penale - Attentato per finalità terroristiche o di eversione: Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis, Codice Penale - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.



Art. 289-bis, Codice Penale - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302, Codice Penale - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo: Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304, Codice Penale - Cospirazione politica mediante accordo: Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305, Codice Penale - Cospirazione politica mediante associazione: Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306, Codice Penale - Banda armata: formazione e partecipazione: Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307, Codice Penale - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente .

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 416, Codice Penale - Associazione per delinquere: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.



Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis, Codice Penale - Associazione di tipo mafioso: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter, Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso: La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 648, Codice Penale – Ricettazione: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis, Codice Penale – Riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter, Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3. bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;



c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3. ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3. quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3. quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3. sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3. septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni é disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

(Omissis)

Art. 377-bis, Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, é punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378, Codice Penale - Favoreggiamento personale: Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, é punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso é quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena é della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non é imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

12.6 ABUSO DI MERCATO

Art. 184, Tuf - Abuso di informazioni privilegiate: E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della



partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma
 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
 3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185, Tuf - Manipolazione del mercato: Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-bis, Tuf – Abuso di informazioni privilegiate: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter, Tuf – Manipolazione del mercato: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.



Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quinquies, Tuf – Responsabilità dell'ente: L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 513, Codice Penale - Turbata libertà dell'industria o del commercio: Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis, Codice Penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza: Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.



Art. 514, Codice Penale - Frodi contro le industrie nazionali: Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515, Codice Penale - Frode nell'esercizio del commercio: Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516, Codice Penale - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

12.7 REATI CONNESSI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 589, Codice Penale - Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590, Codice Penale – Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al



precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

12.8 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 615-ter, Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater, Codice Penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies, Codice Penale - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater, Codice Penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:



- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis, Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter, Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater, Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies, Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491-bis – Documenti informatici: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: Il Soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.